

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08816

Del: 31/10/2023

Proponente: Direzione Ambiente - E.Q. Gestione del Verde Quartieri 2 e 5

### OGGETTO:

Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale” -  
Lotto 2 Quartiere 2- CIG 90903699CD -Autorizzazione al subappalto di una parte del servizio relativo al  
contratto attuativo n. 8 a favore di Az. Agricola F.lli Buccelletti Srl-CIG DERIVATO contratto attuativo n. 8 :  
A008EB8747

## IL RESPONSABILE E.Q. GESTIONE DEL VERDE QUARTIERE 2 E QUARTIERE 5

### Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.23 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- la Deliberazione n. 203 del 09.05.23 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025.Approvazione*";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1623 del 09.03.23 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile E.Q. "Gestione del Verde Quartieri 2 e 5";

### Considerato che:

- con Determinazione a contrarre n. 699/22 del 10.02.22, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/16, è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 dell' "*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale*" della durata 4 anni, suddiviso in cinque lotti funzionali;

- in data 16.02.22 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, svoltasi in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla S.T.A.R.T.) a cura della Direzione Ambiente, avente ad oggetto l' "Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale - Lotto 2 - Quartiere 2";
- il CIG relativo al lotto 2 è: 90903699CD;
- in esito della sopracitata procedura relativamente al **Lotto 2** è risultato aggiudicatario l'operatore economico **Flora Napoli S.r.l.**, con sede legale in Napoli via Francesco Fracanzano n. 15, C.F. 04673210631, P.I. 04673210631, con un punteggio tecnico pari a 56,90, un punteggio economico pari a 18,67 ed un ribasso del 33,800% - per l'importo di euro 1.400.000,00, di cui euro 45.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%, come da Determinazione Dirigenziale n. 2759/2022;

#### **Dato atto che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 3836/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 1 all'aggiudicatario Flora Napoli SRL, per un importo complessivo pari a € 68.450,53 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%), con assunzione dei relativi impegni di spesa, fra cui il contributo ANAC per € 600,00 (cod. ben.52329);
- con Determinazione Dirigenziale n. 5981/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 2 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari a € 66.774,87 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 8881/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 3 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 50.001,61 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 9995/22 è stato affidato il contratto attuativo n. 4 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 50.001,61 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 3321/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 5 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 40.001,88 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 4842/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 6 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 49.996,05 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 6308/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 7 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari ad € 59.995,00 (inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 7853/23 è stato affidato il contratto attuativo n. 8 al medesimo aggiudicatario per un importo complessivo pari a € 100.000,00 (inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%);
- il **CIG DERIVATO** per il presente contratto attuativo n. 8 è il seguente: **A008EB8747**;

#### **Visti:**

- l'istanza acquisita al ns Protocollo Generale n. 320042/23 del 10.10.23 con cui l'operatore economico Flora Napoli Srl, come sopra generalizzato, in qualità di aggiudicatario dell'"Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale - Lotto 2 - Quartiere 2" ha chiesto di essere autorizzato a subappaltare una quota del servizio relativo al contratto attuativo n. 8

all'operatore economico **Az. Agricola F.lli Buccelletti Srl** con sede legale e fiscale in Località Santa Lucia, 149 - Castiglion Fiorentino (AR) Cod. Fiscale e P. IVA 00140120510 (**cod. ben. 17211**); nello specifico, la richiesta di subappalto è relativa agli interventi di sfalcio di erba, potatura siepi e cespugli, sostituzione di cespugli, arbusti perenni, manutenzione aiuole con fioriture stagionali e perenni, lavorazioni del terreno (sarchiatura, vangatura, concimazione, scavi, rigenerazione, tappeti erbosi), diserbo e pulizia, disboscamento e taglio di macchie di rovi, interventi urgenti di pronto soccorso, prestazioni accessorie (manutenzione impianti d'irrigazione, vasche), trasporto a rifiuto dei residui di lavorazione, noli a caldo e attrezzature, trinciatura bordi stradali presso le aree a verdi ricadenti nell'ambito del Quartiere 2 del Comune di Firenze, in particolare nel "Parco del Mensola";

- la richiesta di integrazioni avanzata nei confronti dell'aggiudicatario da questa Direzione con Protocollo Generale n. 330024 del 17.10.23, a cui fece seguito la risposta del predetto operatore economico con Protocollo Generale nn. 338296-338295, entrambi del 24.10.23, assentiti da questa Direzione e mantenuti agli atti dell'Ufficio; nello specifico l'importo previsto del subappalto di parte del servizio relativo al contratto attuativo n. 8 è pari a € € **32.786,88**, di cui € 440,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come riportato negli allegati parti integranti del presente atto;
- il contratto di subappalto, contenente le indicazioni previste dall'art. 3 della L. 136/10, la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto e la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza;

**Tenuto conto** che l'aggiudicatario aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare le opere di cui trattasi;

#### **Rilevato che**

- in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come da dichiarazione agli atti di questa Direzione;
- tale rinuncia è conforme alle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente del 25.11.20 con cui ANAC ha fornito, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;
- in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lett. c) D. Lgs. 50/16, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art 105 comma 14 del D.Lgs. 50/16;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- sarà cura del Direttore dell'esecuzione del contratto e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;

- è onere della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, al momento di ogni pagamento in conto a favore dell'appaltatore e del subappaltatore, la verifica del rispetto degli adempimenti descritti in narrativa, e di cui al punto precedente;

- l'attività di cui trattasi è disciplinata dal D.Lgs. 50/16 e che i pagamenti inerenti al presente subappalto verranno effettuati dall'aggiudicatario, previa presentazione di regolare fatturazione;

### **Dato atto**

- che è stato dichiarato da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., e che sono state avviate le relative verifiche;

- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/16;

- è stata acquisita, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/16, apposita dichiarazione dell'appaltatore circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa subappaltatrice;

- il **CIG** del contratto attuativo n.8 è : **A008EB8747**;

**Preso atto** che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia ed all' *"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"* approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16.07.19 e sottoscritta in data 10.10.19 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze ed alla Prefettura di Firenze, non emergono cause ostative all'autorizzazione del subappalto in oggetto essendo l'importo del subappalto inferiore ad € 150.000,00;

**Dato atto** che sono conclusi con esito positivo i controlli tramite il sistema FVOE sul possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;

**Considerato** che il RUP, nella Verifica Tecnica del 25.10.23, allegato quale parte integrante del presente atto, ha accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50/16, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 D.lgs 50/16 e s.m.i., dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme regionali in vigore in materia;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16;

## **Dato atto**

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/00;
- del rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella legge 190/12, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- che il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è il sottoscritto Ing. Francesco Romolini a Responsabile E.Q. Gestione del verde Quartieri 2 e 5 il quale dichiara, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis L. n. 241/90, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.14, l'insussistenza di motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento;
- che analoga dichiarazione circa l'assenza del conflitto di interessi è stata rilasciata dal DEC P.A. Andrea Barberio, conservata agli atti di questo ufficio, ed ivi allegata;

**Visto** il Regolamento di cui al D.M. 49/18, di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione;

## **Richiamati:**

- i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/13 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80/21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/21, e del DM n.132/22 nella Sezione n. 2 "*Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 09.05.23;

**Visti**, altresì:

- il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- la legge 120/2020 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/00;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di autorizzare nell'ambito dell'*"Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale - Lotto 2 - Quartiere 2"*, il subappalto di una quota dell'importo del servizio relativo al contratto attuativo n. 8 CIG A008EB8747 all'operatore economico **Az. Agricola F.lli Buccelletti Srl** con sede legale e fiscale in Località Santa Lucia, 149 - Castiglion Fiorentino (AR) C.F./P.I. 00140120510 (**cod. ben. 17211**) per l'esecuzione di

interventi degli manutenzione delle aree verdi sopra richiamati, ricadenti nell'ambito del Quartiere 2 del Comune di Firenze, in particolare nel "Parco del Mensola" - per un importo previsto pari ad € **32.786,88** di cui € **440,93** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. di dare atto che in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come da dichiarazione acquisita agli atti da questa Direzione, come da dichiarazione acquisita agli atti da questa Direzione;
3. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice e del subappaltatore delle disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50/16;
4. di trasmettere il presente atto all'impresa aggiudicataria, all'impresa subappaltatrice, nonché al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza per verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Romolini.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

VERIFICA TECNICA SUBAPPALTO BUCCELLETTI CA 8.pdf -

4bdaf3e5ca0d8244c10e7125c2caee0e53a3deada5c5139f8cc780f35b3a5506

dich assenza conflitto di interessi DEC Barberio subappalto Buccelletti.pdf -

8c479cb45c2dc539dbd88d16d05534df5df266999ac1bb13fc79b71945b0ef64

**Firenze, li 24/10/2023**

**Sottoscritta digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Francesco Romolini**

Data Esecutività: 31/10/2023

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Francesco Romolini il 31/10/2023

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.